

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Su ricorso dell'avv. F.S. (c.f. .... avverso la decisione assunta dal COA di Genova con la quale gli è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro;

il ricorrente avv. F.S. è comparso personalmente;

per il Consiglio dell'Ordine di Genova, regolarmente citato, nessuno è comparso;

sentito il Consigliere Relatore Avv. Francesca Sorbi;

sentito il P.M. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ;

Inteso il ricorrente il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

Con ricorso tempestivamente depositato in data 10/02/2014, l'Avv. F.S. impugna la decisione del COA di Genova assunta in data 05/12/2013 depositata in data 19/12/2013 notificata all'incolpato in data 23/01/2014 con la quale gli è stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 4 (quattro) per "*Violazione degli artt. 6, 22 e 35 Cod. deontol. Forense, in quanto, approfittando del fatto che l'Avv. A.C. avesse esteso allo stesso il mandato difensionale a lui conferito da I. S.p.a. e nonostante per le prestazioni professionali espletate fosse dal medesimo Avv. C. retribuito, emetteva nei confronti di I.S.p.a. parcella di onorari non dovuti pari ad € .....*".

La vicenda trae origine dal rapporto di collaborazione professionale instaurato tra l'avv. A. C., mandatario da tempo della I.S.p.a., e l'avv. F.S., e all'intervenuta associazione dell'incolpato nella difesa della cliente da parte dell'avv. C..

Verso la fine del 2010 il rapporto si era incrinato per motivi connessi ad errori nella redazione da parte del S. e di altro collaboratore di studio dell'avv. C., di una parcella emessa a carico della I.S.p.a.; da tale circostanza erano scaturite reciproche pretese economiche del C. verso il S. e del S. verso I. nei cui confronti, ottenuta dall'incolpato la "taratura" delle sue parcella ad opera del Coa di Genova, aveva quindi richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo.

L'avv. C. presentava esposto nel dicembre 2010 nei confronti dell'avv. S. sostenendo che l'associazione nella difesa era stato deciso da lui stesso per consentire di evitare la sostituzione processuale, mentre il rapporto professionale permaneva tra lo stesso C. e la cliente, e che, in ordine ai compensi, questi venivano regolati tra i due legali nel senso che il S., quale associato nelle difese, percepiva un fisso e poi il 40% dei compensi fatturati. Con riferimento alla parcella emessa per somme maggiori al dovuto dalla cliente, assumeva C. che S. aveva percepito il 40% pattuito ma che, a seguito della rilevazione dell'errore da parte della cliente, egli aveva dovuto restituire parte delle somme incassate indebitamente, mentre S. rifiutava di restituire la percentuale incassata.

L'avv. C. integrava poi l'esposto nell'aprile del 2011, menzionando la richiesta di S. di pagamento della parcella di € ....., direttamente rivolta ad Idrotigullio, indebita a fronte di quanto sopra ricordato e frutto della volontà dolosa di S. che, in tal modo, avrebbe messo in atto la minaccia di metterlo in cattiva luce nei confronti della cliente. Allegava copia di alcuni atti giudiziari, redatti nell'interesse di diversi clienti ed attinenti differenti casistiche, recanti procure alle liti rilasciate a lui e a vari collaboratori.

Sempre nell'aprile del 2011 anche la I.S.p.a., in persona del legale rappresentante ing. M. C., presentava un ricorso in prevenzione / esposto nei confronti dell'avv. F.S., contestando di avergli conferito un incarico professionale in via diretta e asserendo che il S. non poteva pretendere nulla dalla società. Nel novembre del 2011 integrava l'esposto con il deposito dell'ingiunzione notificatale dall'avv. S..

I fascicoli degli esposti venivano riuniti e il Coa di Genova, svolta una preistruttoria testimoniale mediante audizione degli esponenti, dell'incolpato e di alcuni collaboratori dell'avv. C., deliberava in data 11/10/2012 l'apertura del procedimento disciplinare con il capo di incolpazione sopra riportato.

Con successiva citazione del 28/5/2013 il COA fissava l'udienza per la celebrazione del procedimento.

L'incolpato si difendeva con memoria del 14/6/2013 con la quale ripercorreva la storia della relazione professionale con l'avv. C. assumendo di essersi occupato sin dal 2007 delle pratiche della I. presso lo studio C. e di essere stato associato nelle difese dal 2008 e sino al 2009, svolgendo una copiosa attività non adeguatamente retribuita. Sottolineava come il mandato fosse stato regolarmente conferito dalla I. non certo per evitare la sostituzione processuale ma in virtù della conquistata fiducia della cliente. Concludeva che, risolto il rapporto professionale e tentato invano di regolare con l'avv. C. le sue competenze, si era rivolto direttamente alla cliente, nell'esercizio del suo buon diritto. Produceva copia di atti giudiziari da cui emergeva il conferimento della procura alle liti anche a lui, unitamente all'avv. C., nonché copia di verbali di causa attestanti la sua presenza in udienza, copia di sentenze con il suo nominativo tra i difensori. Produceva inoltre copie di fatture emesse a carico dell'avv. C..

Nel corso del procedimento venivano escussi gli esponenti C. e ing. C. nonché la collaboratrice del primo avv. D . M..

Nella seduta del 5/12/2013 il COA di Genova, ritenuta la responsabilità dell'incolpato per tutti i fatti addebitatigli, gli infliggeva la sanzione della sospensione dall'attività professionale per mesi quattro.

### **MOTIVI DEL RICORSO**

L'avvocato F.S. ha presentato ricorso tempestivo per il tramite di difensore appositamente nominato come da procura speciale conferita e stesa in calce all'atto di impugnazione.

Formula al CNF le seguenti richieste:

- *in via principale*, riformare la decisione archiviando il procedimento a carico dell'avvocato S.;
- *in via subordinata*, ridurre la sanzione inflitta essendo sproporzionata;

- *in via ulteriormente gradata*, “affidare l’istruttoria ad altro consiglio Distrettuale al fine di valutare in modo imparziale ed oggettivo i fatti e le circostanze di causa”.

Il ricorso è un *unicum argumentativo* in cui viene dapprima fornita una ricostruzione dei fatti diversa da quella emergente dalle motivazioni della decisione del COA di Genova, di cui si lamenta la parzialità e, poi, vengono passate in rassegna le testimonianze rese in sede di istruzione dibattimentale disciplinare per dimostrare la inattendibilità dei testi o quantomeno la contraddittorietà ed illogicità di quanto affermato.

Nello specifico vengono ampliate le argomentazioni difensive già svolte innanzi al COA e sopra richiamate con riferimento alla relazione con l’avv. C. da un lato e con la società dall’altro; viene illustrato l’impegno e l’assiduità nella relazione diretta tra S. e la I. e ribadito che per l’attività prestata non era stato pagato da alcuno.

Priva di pregio nonché di fondamento, oltreché non provata in giudizio disciplinare, sarebbe per il S. la circostanza per cui nell’anno 2007 l’avvocato S. ed altri collaboratori di studio del C. avessero commesso un errore nella determinazione dell’importo in una parcella emessa nei confronti della società I. S.p.a., avendo ciò comportato che il C. restituisse la maggior somma ricevuta avendo però provveduto, prima del rilievo dell’errore da parte della società, a retribuire i collaboratori in quota percentuale.

Infine viene dedotta la inattendibilità:

- degli esponenti e cioè sia dell’avvocato C. che dell’ing. C.: le ricostruzioni del fatto fornite da ognuno di essi sarebbe smentita da dati documentali, vale a dire atti giudiziari ove è stato rilasciato il mandato congiunto e disgiunto dall’amministratore pro tempore a dimostrazione del rapporto di fiducia, nonché verbale di udienza di un procedimento civile instaurato dall’avvocato C. contro l’avvocato S. per danno all’immagine di cui si sostiene la temerarietà;

- dell’unico teste escusso e cioè l’avvocato D. M., collega dell’avvocato S. e collaboratrice di studio dell’avvocato C., della quale si censura la testimonianza nella parte in cui riferisce di fatti dal 2006 al 2008 allorquando ancora non era arrivata in studio e dei quali, dunque, non poteva essere conoscenza diretta a nulla rilevando la prassi “notoria” della estensione del mandato professionale da parte dell’avvocato C. a suoi colleghi di studio.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In primo luogo va affermato che nessun rilievo possono avere le doglianze del ricorrente nei confronti del comportamento del COA di Genova e/o di alcuno dei suoi componenti. In difetto di rituale istanza di ricusazione, rimane esclusa qualsiasi incidenza della regolare costituzione dell’organo giudicante sulla validità della decisione, e viene meno la

possibilità di dedurre l'eventuale violazione dell'obbligo di astensione come motivo di impugnazione (C.N.F. sent. 148 del 2 settembre 2013).

Nel merito va ravvisata la responsabilità disciplinare dell'avv. F.S. per i comportamenti contestati dal COA di Firenze.

Come esposto in narrativa, la vicenda si inquadra nel rapporto di collaborazione che il S. teneva con l'avv. C.. E' emerso dalle testimonianze raccolte nella fase pre-istruttoria e da quella resa nel procedimento dall'avv. D. M., che il titolare dello studio avv. C. fosse uso assegnare ai collaboratori la gestione di alcune pratiche di clienti, dando loro altresì l'incarico di dare riscontro, telefonicamente o per iscritto, dello sviluppo delle pratiche e di prestare consulenza in caso di richieste di pareri.

La teste D. M. risulta attendibile anche perché il periodo della sua collaborazione con l'avv. C. va a sovrapporsi parzialmente al periodo di collaborazione del S., col quale si è trovata a condividere la frequentazione dello studio per circa sei mesi.

La tesi per cui l'avv. C. fosse solito associare nella difesa in giudizio l'uno o l'altro dei suoi collaboratori risulta inoltre dai documenti acquisiti nel fascicolo disciplinare, riferiti a diversi clienti ed a diverse cause, tutti connotati dal comun denominatore della procura preconfezionata a stampa, salvo per il nominativo dell'avvocato associato nella difesa che era lasciato in bianco e compilato a mani. Ciò dà conforto alla tesi per cui era lo stesso C. a decidere quale collaboratore designare per l'uno o l'altro incarico, organizzando la gestione dell'attività di studio.

Risulta documentato anche il rapporto contrattuale tra l'avv. C. e la I. nonché il contenuto dell'obbligazione assunta dal primo nei confronti della seconda, che ricomprende appunto anche prestazioni di assistenza e consulenza assicurata tramite i collaboratori dello Studio.

Le dichiarazioni degli esponenti trovano dunque conforto in queste prove e legittima è stata la decisione del Consiglio locale che ha basato la decisione sui riferimenti dei redattori degli esposti che avevano dato origine al procedimento, considerato che essi erano coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento. Non è inutile ricordare che per costante giurisprudenza di questo Consiglio, le dichiarazioni dell'esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovino riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici ( sentenza del 16 aprile 2014, n. 65).

Dimostrato dunque è l'assunto che il mandato fiduciario fosse stato instaurato tra l'avv. C. e la società I. e non tra questa e l'avv. S., il cui impegno professionale traeva origine dal rapporto di collaborazione instaurato con l'avv. C.. L'incolpato non aveva dunque titolo per richiedere compensi alla ██████████, circostanza ritenuta anche dal Tribunale di Genova

nella sentenza non definitiva di revoca del decreto ingiuntivo e condanna del S. al pagamento delle spese di lite.

In un recente passato questo Consiglio ha ritenuto che ponga in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell'incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all'attività di riscossione delle competenze del collega di studio, e che non possa costituire di per sé causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale (n. 182 del 15 dicembre 2011). L'illecito deontologico si ravvisa a maggior ragione nel caso di specie, ove, come si è visto, il mandato fiduciario sussisteva, semmai, tra dominus e collaboratore e non tra collaboratore e cliente.

Non è invece dimostrata la modalità di regolamentazione del rapporto economico di collaborazione tra S. e C., non potendo ritenersi senz'altro vero, in assenza di testimonianza o di prova documentale, che S. fosse retribuito come gli altri collaboratori in parte fissa e in parte percentuale sul fatturato. Non vi è modo di avere contezza di quanto il S. abbia percepito nel corso del rapporto né se il rapporto di collaborazione, come sovente accade, prevedesse l'utilizzo gratuito da parte del collaboratore della struttura dello studio per pratiche proprie o se e di quali altri benefits egli potesse fruire.

Alla luce di quanto sopra, pur ravvisando la responsabilità deontologica dell'incolpato per il comportamento sopra descritto, pare congruo rideterminare la sanzione in misura meno afflittiva, considerata anche la mancanza di precedenti disciplinari.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 52 e ss R.D.L. 1578/1933;

in parziale accoglimento del ricorso conferma la decisione del Consiglio dell'Ordine di Genova nei confronti dell'avv. F.S. per quanto riguarda la responsabilità disciplinare, rideterminando la sanzione in quella della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 25 luglio 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria